
 SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1877

LXXXVI.

TORNATA DEL 12 APRILE 1877

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CRISPI.

SOMMARIO. *Petizioni dichiarate d'urgenza. = Congedi. = Il deputato Pianciani presenta la relazione intorno al disegno di legge inteso ad accordare al Governo la facoltà di modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia. = Seguito della discussione dello schema riguardante la liberazione condizionale dei condannati alla carcere — Articolo 2 — Emendamenti del deputato Omodei, non accettati dal relatore Fossa, dal ministro di grazia e giustizia, e non appoggiati — Osservazioni del relatore Fossa sulle modificazioni proposte dal ministro a questo articolo, e schiarimenti dati dal ministro, che modifica nuovamente l'articolo medesimo — Considerazioni del deputato Righi, alle quali risponde il ministro — Approvazione degli articoli 2 e 3 — Spiegazioni domandate dal deputato Righi, date dal ministro intorno all'articolo 4 ed ultimo, ed approvazione di esso. = Il ministro per la marina chiede, e la Camera approva, sia nominata una speciale Commissione per l'esame del disegno di legge concernente il Codice della marina mercantile. = Approvazione, senza discussione, del disegno di legge per l'abrogazione dell'articolo 366 del Codice penale militare marittimo. = Il ministro per gli affari esteri presenta i documenti diplomatici relativi al protocollo di Londra del 31 marzo 1877. = Istanza del deputato Petruccelli per lo svolgimento di una sua interrogazione sopra la questione d'Oriente, a cui il detto ministro si riserva di rispondere nella settimana prossima. = Interrogazione del deputato Di Sambuy, svolta dal deputato Chiaves, relativa ai certificati detti di coutume, che in Francia sono richiesti ai sudditi italiani; e dichiarazioni in proposito del ministro di grazia e giustizia. = votazione e approvazione a scrutinio segreto sopra i due disegni di legge dianzi discussi.*

La seduta è aperta alle ore due pomeridiane.

Il segretario Del Giudice dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato; indi del sunto delle petizioni seguenti:

1473. La Giunta municipale di Civitella del Tronto si rivolge alla Camera per ottenere il risarcimento dei danni patiti da suoi amministrati durante l'assedio di quella piazza forte nel 1860-61.

1474. Trivero Enrico, presidente dell'associazione generale degli operai di Torino, sottopone alla rappresentanza nazionale una petizione di quelle società operaie diretta ad ottenere sanzionati provvedimenti che regolino il lavoro dei fanciulli nelle manifatture.

1475. Gli impiegati straordinari della intendenza di finanza di Forlì si associano alle petizioni inoltrate dai loro colleghi delle varie intendenze del

regio per ottenere d'essere ammessi alla carriera d'ordine alle stesse condizioni stabilite per i diurnisti dell'amministrazione centrale.

1476. Il sindaco e gli assessori comunali di Cetraro, provincia di Cosenza, chiedono che nelle convenzioni postali marittime sia stabilito l'appulso dei piroscafi postali in Belvedere Marittimo.

1477. I vice-cancellieri presso il tribunale civile e correzionale di Napoli ricorrono alla Camera onde nella revisione degli organici si provveda pure al loro miglioramento.

PRESIDENTE. L'onorevole Cerulli ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

CERULLI. Con la petizione che porta il numero 1473, la Giunta comunale di Civitella del Tronto, in provincia di Teramo, fa istanza per il risarcimento dei danni di guerra patiti da quella popola-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1877

zione, per l'assedio e susseguita resa di quella piazza forte, negli anni 1860 e 1861.

Io giudico un fuor d'opera intrattenere la Camera sulla importanza del fatto della resa di Civitella del Tronto, che fu, per così dire, la chiave di volta della inaugurazione piena ed intera del regime nazionale nelle provincie meridionali.

Dirò solo, che i danni di cui si tratta vanno divisi in due categorie.

La prima per requisizioni di animali e di viveri fatta dagli agenti del Governo, e più specialmente dalla gendarmeria borbonica, le quali requisizioni risultano da *buoni* o ricevute conservate dalle parti.

La seconda categoria poi comprende i danni cagionati ai seminati ed agli alberi, nonchè il dirocamento delle case dentro e fuori l'abitato di Civitella del Tronto, cagionato dal bombardamento e dalle manovre delle truppe italiane destinate all'assedio di quella piazza forte, comandate prima dal compianto generale Pinelli, e poi dal generale Mezcapo, attuale ministro della guerra.

Questa petizione collima, anzi s'identifica con quella già presentata alla Camera dal comune di Castelnuovo Veronese, che nella tornata dell'8 dicembre 1876, su relazione del nostro onorevole collega il deputato Secco, fu inviata al ministro delle finanze, con raccomandazione di provvedere indilattamente, mediante un disegno di legge, al ristoro dei danni arrecati a quella comunità.

L'onorevole ministro delle finanze, presente alla tornata, accolse l'invio e promise che avrebbe provveduto; ora, siccome io sono persuaso, e credo che lo saranno tutti i miei colleghi, che, nell'egual modo che si provvederà al ristoro dei danni patiti dalle comunità dell'Italia superiore, dovrà provvedersi a quelli sofferti dalle comunità della media e della bassa Italia, perchè tutte concorsero con eguale e nobile gara di sacrifici a questa grande opera dell'unità nazionale, così io ritengo necessario di pregare la Camera, non solo a dichiarare d'urgenza la petizione di cui si tratta, ma a volere, in pari tempo, disporre pell'invio della medesima al ministro delle finanze, il quale trovandosi già, o dovendo trovarsi fra breve nella circostanza di compilare e presentare il progetto di legge che ha già promesso alla Camera, è bene che abbia presenti anche i documenti del comune di Civitella del Tronto, a fine di provvedere egualmente e secondo giustizia a tutti i bisogni.

PRRESIDENTE. L'onorevole Cerulli chiede che la petizione 1473 sia dichiarata d'urgenza. Se non vi sono opposizioni, l'urgenza s'intenderà approvata.

(È approvata.)

LA PORTA. Chiedo l'urgenza per la petizione 1475, degli impiegati straordinari dell'intendenza di finanza di Forlì, e prego la Camera di voler trasmettere questa petizione, come le altre simili, alla Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge riguardante lo stato degli impiegati civili.

PRRESIDENTE. L'onorevole La Porta chiede che la petizione 1475 non solo sia dichiarata d'urgenza, ma a un tempo che essa sia mandata alla Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge relativo allo stato degli impiegati civili. Riguardo all'urgenza, se non vi sono opposizioni, s'intenderà accordata.

(È accordata.)

Quanto al rinvio alla Commissione di cui si è fatto cenno, non occorre deliberazione, essendo esso prescritto dal regolamento.

DELLA ROCCA. Colla petizione 1477 i vice-cancellieri giudiziari di Napoli implorano dalla Camera che sia migliorata la loro sorte quando saranno discussi gli organici degli impiegati dello Stato.

Tutti sanno che le funzioni dei vice-cancellieri giudiziari sono importanti, e di maggior rilievo di quelle di altri ufficiali dello Stato, e che nondimeno essi sono retribuiti in un modo assai meschino, ed inferiore ad altri impiegati che prestano un servizio di minor gravità; laonde a me sembra che la petizione in parola sia degna di ogni considerazione.

Prego quindi la Camera a dichiararla d'urgenza, riserbandosi di prendere a suo tempo i provvedimenti opportuni.

PRRESIDENTE. L'onorevole Della Rocca chiede che la petizione 1477 sia dichiarata d'urgenza. Se non ci sono opposizioni, l'urgenza s'intenderà accordata.

(È accordata.)

CERULLI. Domando la parola.

PRRESIDENTE. L'onorevole Cerulli ha facoltà di parlare.

CERULLI. Perdoni, onorevole presidente, ella ha provveduto ad una parte della mia domanda, quella relativa alla dichiarazione d'urgenza della petizione 1473, ma io, per le ragioni rassegnate, avevo chiesto nel tempo stesso che la petizione fosse inviata al ministro delle finanze, affinchè ne tenesse conto nella compilazione del progetto che, relativamente al ristoro dei danni di guerra, ha già promesso di presentare alla Camera.

PRRESIDENTE. Onorevole Cerulli, ella dovrebbe sapere che l'invio delle petizioni ai ministri non si delibera dalla Camera se non dopo udita la relazione che ne fa la Commissione.

Laonde nè il presidente nè la Camera possono allontanarsi, a questo riguardo, dalla procedura fissata dal regolamento.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1877

Ecco perchè io non aveva parlato sulla seconda parte della sua domanda.

CERULLI. Conosco che, a forma del regolamento, la petizione dev'essere esaminata dalla Commissione, che deve poi proporre alla Camera una risoluzione; ma siccome un'altra petizione identica già è stata provvista nel senso da me desiderato, così io proponeva che anche questa fosse sin da ora spedita al Ministero. Ora, contro le resistenze del regolamento si comprende che io non possa fare ulteriori insistenze, confidando, del resto, pienamente nella giustizia della Giunta per le petizioni.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo, per affari particolari, gli onorevoli Elia, di giorni 2; Rogadeo, 10; Sonnino, 30; Muratori, 5; Arrigossi, 8; Bertani G. B., 8; Morana, 8; Giacomelli, 4.

Per motivi di salute: gli onorevoli Fusco, di giorni 10; Mascilli, 12; Tranfo, 20; Plutino Fabrizio, 3; Tenca, 8.

Per servizio pubblico: l'onorevole Di Masino, di giorni 8.

(Sono accordati.)

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Pianciani di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PIANCIANI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge, presentato dagli onorevoli Di Rudinì e Di Cesarò, per accordare al Governo la facoltà di modificare la circoscrizione territoriale dei comuni di Sicilia. (V. *Stampato*, numero 62-A)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA LIBERAZIONE CONDIZIONALE DEI CONDANNATI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge per la liberazione condizionale dei condannati.

La Camera ricorderà che nella precedente seduta fu votato l'articolo 1. Passiamo quindi all'articolo 2.

Ne do lettura:

« Art. 2. L'ammissione al modo più mite di esecuzione della condanna, e la liberazione condizionale e revocabile sono accordate con decreto motivato dei ministri della giustizia e dell'interno, sulla proposta

del Consiglio di disciplina dello stabilimento dove il condannato si trova, e sentito il parere della Sezione d'accusa dello stesso distretto, la quale sulle conclusioni del Pubblico Ministero può assumere tutte le informazioni ed istruzioni che creda opportune.

« Se la Sezione di accusa è di avviso che la liberazione condizionale non possa accordarsi, la proposta potrà esserne rinnovata dopo due anni.

« Il decreto è revocabile con altro decreto degli stessi ministri della giustizia e dell'interno, se il condannato tiene cattiva condotta, o contravviene agli obblighi impostigli nel decreto di ammissione o liberazione provvisoria.

« La rivocazione può essere provocata dall'autorità di pubblica sicurezza, la quale contemporaneamente alla proposta può anche per ragioni di ordine pubblico ordinare l'arresto del liberato. »

A quest'articolo, e propriamente agli ultimi due paragrafi, l'onorevole Omodei propone queste modificazioni.

All'alinea 2°:

« 1° Il decreto è revocabile con altro decreto degli stessi ministri della giustizia e dell'interno, *sentito il parere del procuratore generale del Re della Corte di appello, nel di cui distretto domicilia il condannato*, se tiene cattiva condotta o contravviene agli obblighi impostigli nel decreto di ammissione o liberazione provvisoria. »

All'alinea 3°:

« 2° La rivocazione può essere provocata dall'autorità di pubblica sicurezza.

« Per qualunque siasi crimine o delitto può farsi luogo all'arresto dei liberati: può il pretore od il giudice istruttore rilasciare mandato di cattura; nè possono in nessun caso ottenere il beneficio della libertà provvisoria. »

La Commissione accetta gli emendamenti dell'onorevole Omodei?

FOSSA, relatore. La Commissione dichiara di non poterli accettare.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro li accetta?

MANCINI, ministro di grazia e giustizia. Io mi associo all'avviso della Commissione.

Dichiarai già nel mio discorso, che per me è condizione essenziale del buon successo di questa istituzione, che il liberato sotto condizione, il quale è sempre un condannato, sappia di trovarsi ad ogni istante sotto gli occhi e la discrezione dell'autorità incaricata di vegliare sulla sua condotta; e se venisse stabilito che per la rivocazione occorresse una specie di preliminare giudizio, io temerei che gravissimi inconvenienti verrebbero a sollevarsi.

Inoltre, indicando che il pretore o giudice istrut-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1877

tore può rilasciare mandato di cattura, si appalesa un concetto assolutamente inesatto, ed incompatibile con l'istituzione, di cui ci occupiamo.

Il mandato di cattura si spedisce contro gl'imputati, sopra imputazioni, le quali non si sa ancora se sussistano, o no, e delle quali deve portarsi giudizio. Qui invece si tratta di individui già stati giudicati e sottoposti a condanna, e che si trovano in istato di espiazione della medesima; non vi ha dunque bisogno di mandato di cattura; non occorre altro che un ordine di ricondurlo in quella prigione, nella quale in forza di un giudicato è già condannato a stare. Per la stessa ragione non è il caso di aggiungere, che costoro non potrebbero ottenere il beneficio della libertà provvisoria, perchè non vi ha imputazione di nuovo reato, nè bisogno di altro giudizio.

È manifesto adunque che il proponente è fuori strada, e che ragionevolmente questi emendamenti hanno incontrato l'opposizione della Commissione, alla quale mi unisco.

PRESIDENTE. In tal caso domando se gli emendamenti dell'onorevole Omodei sono appoggiati.

(Non sono appoggiati)

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare sull'emendamento del Ministero.

FOSSA, relatore. Sull'emendamento proposto dall'onorevole ministro all'articolo 2, a nome della maggioranza della Commissione, dichiaro che essa accetta la prima parte, ma che non può accettare la seconda. Si acconsentirebbe cioè che fosse detto che la libertà condizionale sarà accordata sul conforme parere della sezione d'accusa; il che escluderebbe che l'ammissione alla liberazione potesse aver luogo quando il parere della sezione di accusa fosse stato contrario.

Non si aderisce alla parte dove si dice:

« Se la sezione di accusa è di avviso che la liberazione condizionale non possa accordarsi, la proposta potrà esserne rinnovata dopo due anni. »

Non si è creduto che sia ragionevole d'impedire che la proposta per l'ammissione alla liberazione, nell'evenienza e varietà dei casi, possa essere rinnovata anche prima che i due anni od altro maggiore o minor tempo siano trascorsi.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Se da me fu proposto, che in caso di parere negativo della sezione di accusa dovesse trascorrere un certo tempo prima che potesse rinnovarsi la proposta della liberazione condizionale a favore di uno stesso condannato, non fu se non per applicare ed estendere anche all'istituto della liberazione condizionale le norme,

che sono scritte nell'articolo 842 del Codice di procedura penale per le riabilitazioni. Per accordarsi dal Governo la riabilitazione ad un condannato in considerazione della condotta da lui tenuta, si richiede parimente il parere della sezione di accusa; e nell'articolo testè accennato è scritto, che « se la sezione di accusa è d'avviso che la domanda non può essere ammessa, il condannato potrà ricorrere nuovamente dopo cinque anni, che decorrono dal giorno della deliberazione. »

Io però considero aver ragione la Commissione nel ravvisare una differenza fra la rinnovazione di una *domanda*, che dipende dal semplice buon piacere dell'interessato, il quale sarà tentato il domani del rifiuto di riprodurla, se non trova un ostacolo nella legge; e la rinnovazione di una *proposta d'ufficio*, la quale non solo impegna la responsabilità dei proponenti, ma ragionevolmente presuppone nuove e migliori dilucidazioni dei fatti dapprima male accertati, o il sopravvenire di fatti nuovi che autorizzino il rinnovamento di una proposta già una volta respinta.

Laonde ben volentieri io mi accosto all'avviso manifestato dalla Commissione, e sono contento che si apportino nell'articolo la seguente modificazione.

Si direbbe, alla fine della prima parte dell'articolo 2: *Sulla proposta del Consiglio di disciplina dello stabilimento dove il condannato si trova, e sul CONFORME parere della Sezione di accusa dello stesso distretto.*

Poiché si può completamente cancellare il secondo paragrafo dell'articolo in cui è scritto: « *Se la sezione d'accusa è di avviso che la liberazione condizionale non possa accordarsi, la proposta potrà esserne rinnovata dopo due anni.* »

Credo che in questo modo ci troviamo perfettamente d'accordo Commissione e Ministero.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

FOSSA, relatore. Sì, signore.

RIGHI. (Della Giunta) Trovandomi perfettamente d'accordo con i colleghi della maggioranza della Commissione e coi concetti ora manifestati dall'onorevole ministro guardasigilli, io però sarei a pregare l'onorevole Mancini di non accettare la proposta dei miei colleghi, per quello che si riferisce al paragrafo secondo, dove si dice che la domanda di scarcerazione anticipata non si possa rinnovare alla sezione di accusa se non dopo la decorrenza di due anni.

Io non farò una contestazione; ma vorrei soltanto esporre il motivo che mi induce a pregare il ministro di volere insistere intorno a questa cautela, che egli già aveva primitivamente proposta. Mi pare che il

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1877

predefinire un determinato periodo di tempo, dopo il quale si possa rinnovare la domanda di scarcerazione condizionata, corrisponda esattamente agli intendimenti che ci animano nel discutere la presente legge.

Egli è indubbio che noi, nel discutere e votare una legge qual è l'attuale, in forza della quale si possa accordare ad un condannato la scarcerazione anticipata e condizionale, siamo animati unicamente da questo sentimento (non volendo io tenere conto dell'elemento finanziario-economico, che non può essere che un semplice accessorio); noi dobbiamo essere animati, ripeto, da questo intendimento: di rendere più agevole, di rendere più facile la respiscenza, il pentimento da parte del condannato, od almeno di indurre nel suo animo la persuasione che il suo tornaconto lo consiglia, ritornato una volta in società, a non rinnovare più coi propri atti la violazione della legge penale.

Ora dico io: se, in seguito ad una proposta del Consiglio carcerario, la sezione di accusa ritiene di non poter accordare, in un caso determinato, la scarcerazione condizionata, ciò non potrebbe avvenire certamente se non pel motivo che la sezione di accusa, la quale, non considerando soltanto il contegno serbato dal condannato durante la espiazione della pena, di cui fa tesoro esclusivamente il Consiglio di disciplina, ma considerando inoltre tutte quelle particolarità che essa potrebbe desumere dagli atti processuali, quali sarebbero la speciale tendenza a simulare di quel condannato, lo speciale pericolo che può essere inerente al suo carattere simulatore, ecc., e molti altri criteri specialissimi, la sezione di accusa potrebbe ritenere, ripeto, che non fosse ancora del caso di accordare questa scarcerazione.

Ora, vi domando io, se dopo un mese, dopo due mesi, dopo un breve periodo di tempo, noi vediamo che siasi ripresentata questa domanda, è possibile che questo consesso serio, quale è una sezione di accusa, possa ritenere che da un giorno all'altro siasi compiuta quella moralizzazione dell'accusato in un tempo così breve, che non può compiersi, secondo l'ordine naturale delle cose, che dopo la decorrenza di un certo periodo di tempo?

Ecco che per me sembra che lo stabilire un periodo conveniente, sia o no di due anni, ad ogni modo un periodo prima del quale non si possa rinnovare la domanda, io lo credo una parte essenziale della presente legge.

D'altra parte, osservate che ne otterremmo questa pratica utilità, che cioè sottrarremo il Consiglio di disciplina carceraria da quelle infinite pressioni, di cui sarà vittima indubbiamente per parte, o dei

congiunti, o di tutti coloro che s'interessano a favore dell'accusato, perchè rinnovi il più frequentemente possibile la domanda che sia stata una volta respinta.

Egli è solo sotto questo punto di vista che crederei opportuno si mantenesse la fissazione di un termine.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Per quanto io apprezzi le giudiziose considerazioni dell'onorevole deputato Righi, tuttavia egli mi permetterà che io non abbandoni la concessione che ho testè creduto di dover fare all'onorevole Commissione, di cui egli fa parte.

L'onorevole Righi non può dimenticare che, innanzitutto, questi articoli furono votati dal Senato senza punto richiedere l'ingerenza ed il concorso della Sezione di accusa. È questa una cautela di più che noi abbiamo aggiunta. La Commissione di revisione del Codice penale si accontentò di un semplice parere puramente consultivo della sezione di accusa.

Siamo noi dunque che, nel corso di questa discussione, appunto perchè dominati dal desiderio di rendere la legge severa ed efficace, aggiungemmo questa novella rigorosa condizione, cioè la necessità, per concedersi ad un individuo la liberazione condizionale, che vi sia perfetta concordia fra la proposta del Consiglio disciplinare dello stabilimento penale ed il parere della Sezione di accusa.

Ma non dobbiamo perdere di vista che la Sezione di accusa non pronunzia un giudicato: rimane sempre il suo un parere, e perciò essenzialmente revocabile.

Ora, io faccio questo ragionamento all'onorevole Righi: Se egli crede, ed a buon diritto, che non sarà facile che la sezione di accusa si ritratti senza gravi ragioni; allora a qual pro dovremmo scrivere nella legge il divieto di riprodurre per un certo tempo la proposta, quando egli ha già la stessa guarentia nella somma improbabilità che un magistrato, il quale collettivamente, e con opportune motivazioni abbia manifestato il suo parere, si trovi l'indomani con leggerezza disposto a ritrattarlo? D'altra parte niuno al certo può sostenere che i magistrati, specialmente allorchè non emettono giudicati, ma esprimono pareri, siano infallibili. È una questione tutta di fatto, che le sezioni di accusa risolvono, circa la condotta del condannato mercè l'apprezzamento di un complesso di elementi e di condizioni. Or non potrebbe il Consiglio direttivo dello stabilimento illuminare la Sezione di accusa, dimostrarle che essa è caduta in qualche equivoco, dissipare l'errore con prove, con mezzi istruttori di luminosa evidenza? Ed in tal caso perchè

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1877

creare nella legge un ostacolo insuperabile, perchè impedire che la Sezione di accusa essa medesima possa talvolta riconoscere d'essere caduta in errore, e revocare il suo parere precedente?

A me sembra adunque che quando richiedemmo come condizione ostativa all'autorità del ministro dell'interno e di quello della giustizia, per la concessione della liberazione, la necessità che intervenga un parere favorevole della Sezione d'accusa; non possiamo richiedere di più. Sempre che questo parere sopravvenga, fra un anno, fra due, fra cinque, fra alcuni mesi da altro parere precedente, il che significherebbe essere occorso alcun grave errore, poscia avvertito e riconosciuto; tostochè questo parere favorevole concorre colla proposta del Consiglio disciplinare dello stabilimento, non vi è più ragione di vietare che la liberazione condizionale sia conceduta.

Al postutto abbiamo detto già che anche questi pareri completamente favorevoli non vincolano i due ministri. I ministri non sono per ciò costretti ad accordare la liberazione condizionale; essi non vengono che a conseguire la facoltà di concederla.

Mi pare pertanto che vi sia tale un complesso di cautele e garanzie, da non esser necessario di esigerne di più.

Io dunque mantengo la dichiarazione, che ho fatta, di uniformarmi alla proposta conciliativa della maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Righi, vuol fare una proposta formale, o si associa ai suoi colleghi della Commissione?

RIGHI. (*Della Giunta*) Poichè il ministro insiste nell'accordo colla maggioranza della Commissione, non faccio alcuna proposta.

PRESIDENTE. In tal caso, non essendovi altri oratori iscritti, rileggo l'articolo, e lo metto ai voti.

« Art. 2. L'ammissione al modo più mite di esecuzione della condanna, e la liberazione condizionale e revocabile sono accordate con decreto motivato dei ministri della giustizia e dell'interno, sulla proposta del Consiglio di disciplina dello stabilimento dove il condannato si trova, e sul conforme parere della sezione d'accusa dello stesso distretto, la quale sulle conclusioni del Pubblico Ministero può assumere tutte le informazioni ed istruzioni che creda opportune.

« Il decreto è revocabile con altro decreto degli stessi ministri della giustizia e dell'interno, se il condannato tiene cattiva condotta, o contravviene agli obblighi impostigli nel decreto di ammissione o liberazione provvisoria. »

« La revocazione può essere provocata dall'autorità di pubblica sicurezza, la quale contempora-

neamente alla proposta può anche per ragioni di ordine pubblico ordinare l'arresto del liberato. »

(È approvato.)

« Art. 3. Scorso tutto il tempo della durata della pena inflitta senza che la liberazione sia stata revocata, la pena rimane scontata.

« Se l'arresto del liberato è susseguito dalla revocazione della liberazione, l'effetto della revocazione risale al giorno dell'arresto. »

Nissuno domandando di parlare, metto ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

« Art. 4. Con reale decreto, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno approvate le disposizioni regolamentari per la esecuzione della presente legge, e specialmente per la vigilanza sopra i liberati. »

ANTONIBON. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Antonibon ha facoltà di parlare.

ANTONIBON. Io desidererei uno schiarimento dal ministro sull'ultimo inciso di quest'articolo *specialmente per la vigilanza sopra i liberati.*

Mi pare che nei precedenti articoli si dica che il liberato è sottoposto alla vigilanza speciale della polizia.

Siccome l'altro giorno io ho fatto un'osservazione all'onorevole Di Rudinì su questo proposito, credo che quando si dice che il liberato è sottoposto alla vigilanza speciale della polizia, non ci sia bisogno di questo speciale regolamento, poichè il Codice stabilisce già quale sia questa vigilanza speciale della polizia all'articolo 44.

Dunque io escludo la necessità di questo regolamento. Dichiaro che sono nemico dei regolamenti, perchè alle volte modificano la legge, o fanno una legge nuova; e quindi credo che l'ultima parte dell'articolo 4 sia inutile.

Quindi se l'onorevole ministro mi favorirà qualche schiarimento in proposito, io lo accetterò molto volentieri.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi è facile dare uno schiarimento, di cui son certo che l'onorevole Antonibon si appagherà.

Di regola i liberati condizionalmente sono sottoposti alla vigilanza della polizia; ed in che consista questa vigilanza della polizia, lo dicono benissimo l'articolo corrispondente del Codice penale e la legge sulla pubblica sicurezza. Ma negli articoli precedenti di questo progetto di legge è prescritto che per ciascun liberato il decreto di liberazione debba ingiungere condizioni, obblighi e vincoli, i quali possono essere diversi e maggiori di quelli che esistono per chiunque si trovi sottoposto alla sor-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1877

veglia della polizia. Quindi per l'immensa varietà dei modi e dei casi, anzichè lasciare unicamente all'arbitrio delle autorità di pubblica sicurezza diporarsi a proprio talento nell'esercizio della loro vigilanza, sembra opportuno e preferibile che un regolamento provveda a conciliare quella necessaria larghezza di cui deve godere un liberato, acciò non sia esposto ad una continua e sistematica diffidenza che gl'impedirebbe anche di procacciarsi onesto lavoro, e di entrare nelle officine e nelle private famiglie per esservi impiegato, con le esigenze della pubblica sicurezza, la quale deve vegliare acciò le condizioni a lui imposte siano rispettate e non vengano infrante.

Di più si è determinato che in questo regolamento si stabilisca, quali sono coloro che debbono ottenere la liberazione condizionale; se debbono passare per stadi intermedi di modalità penali; se vi debbano essere eccezioni, e quali.

Per tutti questi motivi si considerò conveniente che, sentito il parere del Consiglio di Stato, fosse studiato un Regolamento per l'esecuzione della presente legge, e per regolare quella vigilanza che debbesi esercitare sopra i liberati, i quali possono essere costituiti in tante condizioni diverse, quanti sono i decreti individuali di liberazione, e le condizioni e gli obblighi che in essi decreti ad essi vengano ingiunti.

Così si è creduto di confortare sempre più la pubblica fiducia in questa istituzione, e far sì che in nessun modo essa possa degenerare e produrre danni e pericoli per la società, anche perchè se alcuna di queste disposizioni regolamentari fosse sbagliata, e nella esecuzione si sperimentasse inadeguata, mentre la legge è intangibile, non s'impedirebbero correzioni e temperamenti sempre possibili ad introdursi ne' regolamenti.

Io spero che queste spiegazioni soddisferanno l'onorevole Antonibon.

ANTONIBON. Mi appagano appieno le spiegazioni dell'onorevole ministro, tanto più che io vorrei sempre interpretata questa legge nel senso restrittivo; per cui le maggiori cautele che vengono così introdotte, mi confortano anzi a votarla con animo più tranquillo.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola, metto ai voti l'articolo 4.

(La Camera approva.)

Se la Camera lo permette, metterò ora in discussione il progetto di legge che è iscritto al numero 4 del nostro ordine del giorno, cioè il progetto per l'abrogazione dell'articolo 366 del Codice penale militare marittimo, il quale credo non possa dar luogo a lungo dibattimento.

L'onorevole ministro della marina ha facoltà di parlare.

BRIN, *ministro per la marineria*. Nella seduta del 19 marzo scorso ho avuto l'onore di presentare alla Camera, d'accordo coll'onorevole guardasigilli, un progetto di legge per modificazioni al Codice della marina mercantile.

Gli uffici non se ne sono ancora occupati, e trattandosi di un Codice, io farei alla Camera la proposta perchè, invece di deferirne l'esame agli uffici, si nomini dal presidente una Commissione speciale per occuparsi di questo progetto di legge, la cui attuazione è urgente; e diffatti ricevo molte sollecitazioni perchè si faccia in modo di vederlo andare in vigore il più presto possibile.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della marina domanda che il progetto di legge, già votato dal Senato, per la riforma al Codice della marina mercantile, sia rimesso all'esame di una Commissione speciale.

Se non ci sono opposizioni, la proposta del ministro si intende ammessa.

(È ammessa.)

VOTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE RELATIVO AL CODICE PENALE MILITARE MARITTIMO.

PRESIDENTE. Si dà lettura del progetto di legge: Abrogazione dell'articolo 366 del Codice penale militare marittimo. (*Vedi sotto*)

(La discussione generale è aperta.)

Se nessuno domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale; e si passerà alla discussione degli articoli.

(La discussione generale è chiusa.)

« Art. 1. L'articolo 366 del vigente Codice penale militare marittimo è abrogato.

« I tribunali ordinari sono sostituiti ai tribunali militari marittimi nella cognizione dei reati commessi dai condannati ai lavori forzati, secondo le regole di competenza stabilite dal Codice di procedura comune. »

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti quest'articolo 1.

(È approvato.)

« Art. 2. Sono pure abrogati i bandi per i bagni marittimi pubblicati negli Stati sardi il 22 febbraio 1826, e lo statuto penale per i reati commessi dai forzati nel regno delle Due Sicilie. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 3. Con decreto reale, sopra proposta da

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1877

farsi d'accordo dai ministri dell'interno e della giustizia, sarà provveduto alle occorrenti disposizioni regolamentari per la disciplina interna dei bagni ed alle transitorie per l'esecuzione della presente legge. »

Metto ai voti quest'articolo 3.

(È approvato.)

L'onorevole ministro degli affari esteri ha facoltà di parlare.

PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI DIPLOMATICI.

MELGARI, ministro per gli affari esteri. Ho l'onore di presentare alla Camera, perchè siano stampati, i documenti diplomatici concernenti il protocollo di Londra del 31 marzo 1877. (V. Documento, n° XII bis.)

Con questa presentazione intendo rispondere all'ultima domanda fattami nei giorni scorsi dall'onorevole Colonna di Cesarò.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro per gli affari esteri della presentazione dei documenti diplomatici concernenti il protocollo di Londra, del 31 marzo 1877.

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

L'onorevole Petruccelli ha facoltà di parlare.

PETRUCCELLI. Poichè l'onorevole ministro per gli affari esteri ha presentato questi documenti diplomatici, prego l'onorevole presidente di fissare un giorno per lo svolgimento della mia interrogazione.

I documenti della prima parte essendo stati distribuiti da alcuni giorni, si potrà questo giorno stabilire dopo una breve dilazione.

MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI. Non potrei determinare fino da oggi il giorno in cui potrò rispondere alla interrogazione che intende farmi l'onorevole Petruccelli, ma potrò indicarlo fra breve, cioè in un giorno della settimana ventura.

PETRUCCELLI. Purchè non sia troppo lontano.

MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI. Nella settimana ventura.

PRESIDENTE. Sarà più tardi stabilito questo giorno, onorevole Petruccelli.

PETRUCCELLI. Abbiamo aspettato per un mese questi documenti.

PRESIDENTE. I documenti testè presentati sono ancora da stampare. Si può quindi aspettare alcun poco per fissare il giorno, in cui dovrà farsi la sua interrogazione, onorevole Petruccelli.

INTERROGAZIONE DEI DEPUTATI DI SAMBUY E CHIAVES.

PRESIDENTE. Prima di passare allo scrutinio segreto, darò la parola, se la Camera lo permette, all'onorevole Chiaves per isvolgere l'interrogazione che egli e l'onorevole Di Sambuy hanno presentato alla Camera.

Ne do lettura :

« I sottoscritti chiedono d'interrogare S. E. il ministro guardasigilli e S. E. il ministro degli affari esteri sopra gli inconvenienti che lamentano in Francia i cittadini italiani intorno ai così detti certificati di *coutume*. »

L'onorevole Chiaves ha facoltà di parlare.

CHIAVES. Io ho aggiunto di buon grado la mia firma a quella dell'onorevole collega Di Sambuy all'interrogazione da lui diretta al ministro di grazia e giustizia ed anche a quello degli esteri, perchè trattasi di un interesse molto importante dei nostri connazionali all'estero, ed anche perchè dell'inconveniente, di cui parlerò, ebbi ad essere anche particolarmente informato.

Nei rapporti giuridici dei nostri connazionali all'estero, sovente avviene che si ha bisogno di conoscere colà il tenore delle disposizioni della legge italiana. L'Inghilterra, per esempio, non richiede formalità molto complicate, basta la dichiarazione di un giureconsulto, il quale sia favorevolmente conosciuto colà, perchè gli atti si compiano. Ma non è così negli altri paesi, e specialmente in Francia. In Francia si vuole un certificato che si chiama certificato di *coutume*, riferendosi all'antica epoca in cui era in vigore il *droit coutumier* per cui bisognava far constare delle diverse costumanze con cui erano rette le provincie dello Stato. Questo certificato di *coutume* vuol essere sottoscritto da agenti consolari italiani. Emanarono istruzioni del Governo perchè questo certificato non contenesse altro se non la disposizione testuale della legge.

Ma, come potete comprendere, questo per lo più non basta, perchè il più delle volte è necessario conoscere anche il modo con cui una legge è applicata, cioè la giurisprudenza relativa alla disposizione della legge che si ricerca. In questo caso è un consulente addetto alla legazione, o ad essa accetto, che redige questo certificato di *coutume*.

Ma l'autorità consolare, memore della prima istruzione del Governo, si limita, nel sottoscrivere questo certificato, a sottoscriverlo per la legalizzazione della firma; e ciò per non incontrare forse responsabilità esuberanti, associandosi al parere

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1877

(perchè sostanzialmente è un parere) che sia stato emesso dal consulente della legazione.

Ora avviene che in Francia, non solo società industriali, commerciali e stabilimenti bancarii, ma nemmeno i privati si accontentino di questa firma per semplice legalizzazione data dall'autorità consolare, ma vorrebbero che l'autorità consolare si associasse anche ad affermare vero ciò che nel certificato si contiene con queste parole: questo certificato è regolare e fede gli è dovuta: *Le certificat est régulier et foi lui est due.*

Siccome le autorità consolari non hanno istruzioni diverse dalle prime dal nostro Governo, si ricusano a questa formula, gli atti non si fanno, gli interessi rimangono in sospenso; quindi da qualche tempo succede che operazioni importanti che si riferiscono a successioni, che contrattazioni rilevanti le quali si riferiscono a valori industriali non possono aver luogo, con grave nocimento di connazionali nostri.

Io so che l'onorevole guardasigilli si è preoccupato di questo, e non è indiscretezza il dirlo, credo sapere che abbia avute in proposito rimostranze dal presidente della compagnia *Paris-Lyon-Méditerranée* in Francia, ed anche dall'egregio consulente della Legazione italiana a Parigi, del cui distinto merito io stesso più volte ho dovuto fare apprezzamento.

Il ministro guardasigilli però ha creduto di dover circondarsi, se non vado errato, dei consigli della magistratura del regno; ed io non posso fargli rimprovero di questo, anzi gliene do lode, poichè è sempre una questione delicata riguardo alla quale deve il Governo andare molto a rilento prima di assumere egli, per mezzo dei suoi funzionari consolari, speciali responsabilità.

Ma vi sono però dei casi urgentissimi, di più vi sono dei casi di semplicissima attuazione, in cui non si tratta che di conoscere il tenore della legge, ovvero di applicare una giurisprudenza notoriamente pacifica.

Io domando all'onorevole guardasigilli: in questi casi si dovrà proprio aspettare quella risoluzione definitiva, che emanerà quando si sieno raccolti questi consigli e questi responsi che egli ha domandati?

Io so di altri Governi, i quali hanno dato facoltà ai loro agenti consolari di apporre al certificato di *coutume* la dichiarazione ampia che il certificato è conforme al vero; so di domande le quali vennero perfino fatte al Ministero di grazia e giustizia perchè, occorrendo, emani da lui stesso questa dichiarazione.

Il Ministero di grazia e giustizia è più d'ogni altro in caso di constatare, non solo il tenore della dispo-

sizione legislativa, ma quale sia lo stato della giurisprudenza al riguardo.

Certo non v'ha una legge la quale obblighi il Governo a fare questa dichiarazione, ma credo che non ve ne sia bisogno, perchè ciò si comprende nel dovere che ha il Governo di dare assistenza ai nostri connazionali all'estero, è nel debito che incombe al Governo di tutelarne gli interessi in paese straniero.

Io mi permetto di domandare al ministro, specialmente per ciò che ha riguardo ai casi urgenti, se egli abbia dato alcun provvedimento o diramate delle istruzioni in proposito, ed in caso affermativo quali siano questi provvedimenti e queste istruzioni.

Certo l'onorevole ministro non mi negherà che non potrebbe convenevolmente dirsi a tutti questi interessati, a tutti questi nostri connazionali, che hanno atti della vita civile da compiere all'estero che si rivolgano ai tribunali, che si sottomettano per conseguenza ai ritardi ed alle ingenti spese di giudizio per ottenere un risultato che si potrebbe d'altronde ottenere con tanta facilità.

Mi auguro che le dichiarazioni che mi sono permesso di provocare dall'onorevole ministro guardasigilli, il quale, credo, parlerà anche a nome dell'onorevole ministro per gli affari esteri, giovino a dimostrare come non si voglia venir meno alla tutela di gravi interessi, i quali certo stanno a cuore dell'onorevole ministro come stanno a cuore di tutti noi.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro guardasigilli ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'interrogazione, che mi dirige l'onorevole Chiaves, anche a nome dell'onorevole Di Sambuy, si riferisce ad un argomento delicato e degno di molta considerazione.

Nell'odierno sviluppo della vita economica e del movimento commerciale, sono così cresciute le relazioni di interessi e di affari fra i cittadini di diversi Stati, che frequentemente sorge il bisogno di conoscere quale sia la legge di un paese straniero, che debba applicarsi ad un caso concreto che si propone a risolvere, e specialmente quale sia la legge che regola la condizione di certe persone e la sfera delle loro facoltà.

Nell'interno di uno Stato basta che la legge sia promulgata, perchè si presuma che tutti la conoscano, non potendosi ammettere l'*ignorantia juris*. Non così per le leggi straniere. Quando si allega la esistenza di una legge straniera, è necessario addurne la prova, come si prova l'esistenza di un fatto qualunque, e l'obbligo ne incombe a chi ha bisogno di allegare e diffatti allega la esistenza di questa legge straniera.

Diversi sono i mezzi ai quali d'ordinario si ri-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1877

corre per fornire questa giustificazione. Il modo migliore è quello di presentare il testo stesso della legge straniera, ovvero un'attestazione dell'autorità competente del paese straniero, la quale certifichi il preciso tenore della legge, ed essere la legge stessa attualmente in vigore nello Stato.

Come ben disse l'onorevole interrogante, altri paesi ammettono pratiche diverse. Le Corti inglesi si contentano di certificati sottoscritti, talvolta anche giurati, di reputati giureconsulti di quel paese della cui legislazione è necessario di far fede.

Ma nel continente sono invalse pratiche svariate. Però, per quanto è a mia notizia, anche attualmente i Consolati francesi generalmente si rifiutano a rilasciare certificati in quella forma, nella quale in Francia si vorrebbero rilasciati dai Consolati italiani. Ben si suole far rilasciare un Certificato intorno alle leggi applicabili a determinate persone od affari da un consulente legale, d'ordinario abitualmente addetto al servizio del Consolato; e finchè si tratta di richiedere inoltre che il Console certifichi non solo la verità della firma del consulente, ma benanche la sua qualità di persona legale addetta al Consolato, ed incaricata di rilasciare simiglianti dichiarazioni, non vi può essere difficoltà. Ma si pretende assai di più, cioè, che i Consoli vengano autorizzati dal Governo ad apporre in piedi del certificato, in cui l'avvocato medesimo indica in qual modo, a suo avviso, dovrebbe risolversi una determinata controversia, e quale sia la legge applicabile al caso medesimo, una formale e diretta conferma della verità e regolarità del suo contenuto, con la seguente formola: *Ce certificat est régulier, et foi lui est due.*

Con ciò interverrebbe il Governo stesso, in persona del suo agente espressamente autorizzato, ad attestare la intrinseca bontà e validità del certificato, a cui debba esser prestata fede.

Ognun comprende, o signori, quanto grave sia un somigliante impegno, che prenderebbero i Consoli italiani, sopra tutto per mandato e per missione espressa del proprio Governo. Questi si sogliono chiamare Certificati *de coutume*, con denominazione desunta dai tempi in cui esistendo nel territorio di un medesimo Stato molteplici Costumanze, bisognava ricorrere ad analoghi mezzi per documentare quali costumanze fossero in vigore ed in verde osservanza in una data città o territorio.

Trovai che presso il Ministero di grazia e giustizia l'amministrazione precedente, malgrado una qualche oscillazione di pratica, aveva finito per trasmettere istruzioni ai nostri Consoli, d'accordo col Ministero degli affari esteri, acciò si prestassero a rilasciare tutti i certificati che si desiderassero sullo

stato della nostra legislazione, ma limitandosi a trascrivere unicamente nel certificato, parola per parola, il testo della legge che le parti interessate stimassero d'invocare come applicabili, senza però pronunziarsi sopra veruna questione d'interpretazione di quella legge nei casi dubbi, nè circa la sua applicabilità al caso concreto che si proponesse.

Considerando questo come un ufficio riservato ai consulenti legali, i consoli potevano attestare soltanto chi fosse il consulente legale addetto abitualmente al Consolato, e legalizzare la di lui firma al parere o certificato che da lui si compilasse, lasciando però al consulente medesimo la responsabilità del suo parere o consiglio, per rendere applicabile la nota massima: *Consilii nulla est obligatio.*

Tuttavia in Francia da alcune Banche o Società si persiste ad esigere qualche cosa di più; si vuole che il Governo italiano autorizzi i suoi Consoli ad adoperare propriamente quella formola della quale ho fatto cenno. Ora, siccome una disposizione di massima esisteva, io non manca di sottoporla a nuovo ed accurato studio, ed ho potuto convincermi che era saggia, ragionevole, dirò pure necessaria, e però la conformai con una Nota ministeriale dell' 11 novembre 1876, indirizzata al mio onorevole collega ministro degli esteri, il quale la comunicò alle nostre autorità consolari.

Le ragioni, che a ciò m'indussero, voi le potrete facilmente valutare.

L'onorevole Chiaves diceva: È vero che niuna legge obbliga il Governo a rilasciare, od a far rilasciare somiglianti certificati; ma una legge di tal natura non è necessaria. Io rispondo dal mio canto, che non si tratta di sapere se il Governo sia obbligato, ma piuttosto se il Governo, come potere esecutivo, sia competente ed autorizzato dalla legge ad intervenire in cotal forma nelle vertenze giuridiche di privato interesse.

Io leggo la legge Consolare, la percorro tutta, vi trovo enunciate le varie attribuzioni che in essa sono date ai consoli; ne abbiamo fatto gli ufficiali dello stato civile, i notai, li abbiamo autorizzati a rilasciare certificati di vita, cioè una determinata specie di certificati per attestare *fatti*, non già uno *stato di diritto*; e non vi si legge nè punto nè poco la competenza di farsi, direi quasi, giudici di private vertenze, certificando che una determinata e concreta questione di diritto nel nostro paese sarebbe decisa coll'interpretazione in un senso o nell'altro di una legge, e con la sua applicazione.

Quand'anche vi fosse una giurisprudenza non controversa, ma pacifica, io domando all'onorevole Chiaves: quale fiducia potremmo noi avere che semplici consoli, non giureconsulti, nè uomini di legge,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1877

non errassero, se anche uomini versati nel diritto, giureconsulti, i quali vivono nel paese, ed attivamente versano nelle consuetudini forensi, talvolta esprimono in tali materie un'opinione che vedesi contraddetta dall'opinione non meno rispettabile di altri giureconsulti?

Dunque le difficoltà sono queste e ben gravi: Incompetenza del console: Incompetenza del Governo stesso, come potere esecutivo, ad esercitare ed invadere in certa guisa attribuzioni esclusivamente proprie dell'autorità giudiziaria, la quale può essere anche adita in via di semplice giurisdizione volontaria, per dichiarare, a ragion di esempio, se una vedova sia autorizzata o no ad alienare certe proprietà o valori, se una persona abbia o no facoltà di fare determinati atti, e simili: Probabilità di frequenti ed involontari errori: Finalmente (io non voglio tacere che di ciò mi sono grandemente preoccupato) pericoli di responsabilità civile dello Stato pel caso in cui derivassero nullità di atti, danni e perdite, dalla fede prestata ad erronei Certificati rilasciati, per dir così, sotto la malleveria ufficiale del Governo. Ciò dico senza pregiudicare in alcun modo la questione.

Se taluno venisse a molestarci per questa responsabilità, io credo che ci difenderemmo, e con successo. Non credo che, innanzi ai tribunali, lo Stato potesse assolutamente incorrere l'obbligo di risarcire tutti i danni che stranieri, o nostri nazionali avessero risentito in conseguenza di consigli, pareri, certificati rilasciati dalle autorità consolari, allorchè, sorgendo le liti, queste avessero avuto un esito contrario. Tuttavia, o signori, potreste voi consigliarmi di esporre con leggerezza il nostro Stato, se non alla responsabilità, almeno a gravi molestie, liti, ed esigenze da parte di tutti coloro che possano richiedere somiglianti Certificati dalle nostre autorità consolari sparse su tutta la superficie della terra?

Checchè ne sia, io mi sono ricordato di un precedente, che l'onorevole Chiaves, così dotto giurisperito, al pari di me non ignora. In altri paesi si è richiesto, in materia di matrimoni fatti all'estero, molto meno di quello che oggi si richiede da noi; si è domandato un Certificato delle autorità del paese, a cui appartiene uno sposo straniero, per attestare che, secondo le leggi di quel paese, egli abbia la capacità di contrarre matrimonio, e che nulla osti che egli lo contragga. Questa specie di certificati in Francia fu richiesta con una notissima Circolare del guardasigilli dell'anno 1831. Fu dato l'incarico di pretenderlo a tutti gli ufficiali francesi dello stato civile, ed anche ai consoli. Tutti sanno quale ne fu il risultamento.

Leggo nel *Trattato di diritto internazionale privato* del FOELIX, che le autorità di quasi tutti i paesi ricusarono di rilasciare certificati di questa natura, allegando che le leggi dei rispettivi Stati non contenevano disposizione espressa che loro desse la facoltà di sottoscrivere certificati somiglianti; nè alcuna certezza potesse mai dai medesimi risultare, trattandosi d'interpretazioni di diritto, benchè i certificati si rilasciassero da autorità straniere, che esercitavano funzioni analoghe a quelle dei sindaci francesi.

Noi pure scrivemmo nel nostro Codice Civile una disposizione somigliante (credo nell'articolo 103), ed ivi abbiamo richiesto che lo straniero, il quale voglia contrarre matrimonio nel regno, debba presentare all'ufficiale dello stato civile, non una dichiarazione del Governo straniero, che si sarebbe certamente rifiutato, ma una *dichiarazione dell'autorità che sia competente nel paese* a cui lo straniero stesso appartiene, dalla quale consti che, giusta le leggi da cui esso dipende, nulla osta al suo matrimonio.

Ebbene, nei paesi dove avvi un ordinamento dello stato civile analogo al nostro, l'ufficiale dello stato civile, quando esso medesimo addiverrebbe alla celebrazione del matrimonio di un determinato individuo, può non avere difficoltà di rilasciare un certificato di quella specie. Ma in tutti i paesi, dove questa domanda si è rivolta al Governo, od alle autorità consolari dipendenti dal Governo, noi stessi non abbiamo avuto che un costante rifiuto.

Tuttavia, signori, io riconobbi di avere il dovere di esaurire uno studio accurato e diligente di una questione così grave e delicata, e quindi stimai prudente e cauto consiglio d'indirizzare una mia Circolare ai capi della magistratura italiana, cioè a tutti i primi presidenti delle Corti di cassazione e delle Corti di appello del regno, in data del 9 marzo ora scorso; ed avendo loro esposto il dubbio, anche senza manifestare il mio avviso, ai medesimi lasciai libertà d'illuminare il Governo, esprimendo la loro opinione intorno alla questione. Per ora non mi sono giunte che dodici risposte; tre di Corti di cassazione, nove di Corti d'appello; ma tutte dodici sono negative, tutte sono concordi nel consigliare il Governo ad astenersi dall'autorizzare il rilascio dei chiesti certificati, i quali potrebbero impegnare la responsabilità nostra, o per lo meno esporre il Governo a molestie ed a controversie.

Io attenderò le altre risposte; nè posso promettere altro se non che continuerò un attento ed accurato studio su quest'argomento; ma il mio primo dovere è di non far esercitare dal Governo e dai suoi agenti facoltà che le leggi ed essi non accordano, e

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1877

poscia di evitare che esso assuma una responsabilità produttiva d'imbarazzi e pericoli.

Durante queste istruzioni, io non ho mancato di scrivere al mio onorevole collega il ministro degli affari esteri, che cercasse di far risolvere nel miglior modo le controversie urgenti e pendenti secondo le pratiche precedenti, con espedienti conciliativi, e inducendo coloro che domandano tali documenti a contentarsi della forma la meno compromettente.

Se vi sarà una Banca, una Società, la quale non voglia pagare senza la condizione che si presenti un certificato del Governo Italiano o dei nostri consoli, cioè richiedendo l'impossibile, non ci sarà altro rimedio che di costringerle coi mezzi giudiziari; perchè il debitore il quale eleva una pretensione che non può essere soddisfatta, perchè vi ha un ostacolo nelle leggi, un debitore il quale esige dai consoli italiani quello che i consoli all'estero non possono nè debbono fare, non ha diritto di imporre al creditore la sua pretensione, e la giustizia ne farà ragione. Tuttavia credo dover rettificare una supposizione dell'onorevole interrogante, che non è esatta.

Io non sono stato richiesto direttamente da alcuna delle compagnie straniere; io ricevevo soltanto gli eccitamenti, nello scopo della protezione ed assistenza dovuta ai nostri nazionali all'estero, da egregi colleghi nostri del Parlamento, e ad essi io promisi di fare un esame maturo ed imparziale della questione, come credo di aver fatto, e proseguirò a fare.

Io dunque non posso prendere alcun impegno, meno quello di tentare che per ora si proceda in modo conciliativo, il migliore che sia possibile, per affari urgenti che non ammettano dilazione.

E se vi sarà buona volontà anche da parte delle Società o Banche debtrici; credo che non sarà difficile d'intendersi.

Ma quando si trattasse di variare la massima che ho trovato stabilita sotto la precedente amministrazione, e poi confermata anche dall'amministrazione attuale con la menzionata Circolare del novembre ultimo, l'onorevole Chiaves, col suo sapere di giuriconsulto e con lo zelo di rappresentante della nazione, sarebbe il primo a biasimarmi, se io uscissi dalla riserva e circospezione che è per me un sacro dovere.

CHIAVES. Io debbo anzitutto spiegarmi riguardo a ciò che dissi di rimostranze le quali siano venute al Governo da una presidenza di compagnia industriale all'estero.

Io non ho inteso punto di dire che la preoccupazione dell'onorevole ministro a questo riguardo fosse stata provocata da questi uffici. No, certamente: sapeva bene che, anche senza di ciò, l'onorevole ministro si era occupato di questa importante e delicata questione.

Io apprezzo tutte le ragioni di competenza, che

così bene ha trattato l'onorevole ministro; e quanto alla questione di responsabilità, credo anch'io che, quando si trattasse di dichiarazioni fatte nei termini più ampi, cui ho accennato, non potrebbe questa responsabilità essere efficacemente proposta contro al Governo, il quale non credo che per questo potesse mai dirsi tenuto a indennità verso privati.

Mi piace però che l'onorevole guardasigilli ci abbia detto che si è posto d'accordo col suo collega degli esteri per vedere intanto se qualche cosa si possa fare per i casi urgenti, alla soluzione dei quali sembra che vi sieno proprio ragioni di convenienza gravissima.

Io raccomando quindi agli onorevoli ministri questi interessi, perchè non rimangano troppo nella sofferenza in cui attualmente si trovano.

PRESIDENTE. L'incidente non ha seguito.

DELLA ROCCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DELLA ROCCA. Testè l'onorevole ministro della marina ha presentato la proposta... (*Il ministro fa cenni negativi*) Allora resta inutile la mia mozione e desisto dal farla.

PRESIDENTE. Si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei due progetti di legge, i cui articoli furono singolarmente approvati.

(Segue l'appello.)

Il nome degli assenti sarà pubblicato nella gazetta uffiziale.

Annunzio il risultamento della votazione sul progetto di legge: « Liberazione condizionale dei condannati. »

Presenti	194
Votanti	193
Maggioranza	98
Voti favorevoli	160
Voti contrari	33
Astensioni	1

(La Camera approva.)

Risultamento della votazione sul progetto di legge: « Abrogazione dell'articolo 366 del Codice penale militare marittimo. »

Presenti	194
Votanti	193
Maggioranza	98
Voti favorevoli	170
Voti contrari	23
Astensioni	1

(La Camera approva.)

Domani seduta pubblica alle 2 pomeridiane.

La seduta è levata alle 6 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Discussione dei progetti di legge:

- 1° Estensione ai medici della marina militare delle disposizioni della legge 9 ottobre 1873;
- 2° Facoltà al Governo di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia;
- 3° Legge forestale;
- 4° Modificazione delle leggi sulla imposta dei fabbricati.

QUADRI STATISTICI DELLE GRAZIE CONCESSE NEGLI ANNI 1874, 1875 E 1876.

(Vedi pagina 2385.)

Grazie concesse ai condannati alla pena di morte negli anni 1874, 1875 e 1876.

ANNO 1874

Grazie ai condannati alla pena di morte.

CORTI D'APPELLO nel cui distretto furono pronunziate le condanne	Numero dei condannati			Titolo del reato per cui furono pronunziate le sentenze						Decreto di commutazione		
	Uomini	Donne	TOTALE	Parricidio	Venefizio	Assassinio	Grassazione con omicidio	Omicidio in associazione dei malfattori con grassazione e ribellione	TOTALE	Nei lavori forzati a vita	In altra pena temporanea	TOTALE
Ancona	5	»	5	»	»	1	2	2	5	5	»	5
Aquila	2	»	2	»	»	»	2	»	2	2	»	2
Bologna	2	»	2	»	»	2	»	»	2	2	»	2
Brescia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cagliari	2	»	2	»	»	2	»	»	2	2	»	2
Casale	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Catania	1	»	1	1	»	»	»	»	1	1	»	1
Catanzaro	7	»	7	»	»	»	»	7	7	7	»	7
Firenze	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Genova	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Lucca	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Messina	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Milano	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Napoli	10	1	11	»	1	2	1	7	11	11	»	11
Palermo	6	»	6	»	»	2	3	1	6	6	»	6
Parma	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Roma	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Torino	2	»	2	»	»	»	2	»	2	2	»	2
Trani	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Venezia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	37	1	38	1	1	9	10	17	38	38	»	38

Grazie ai condannati alla pena di morte.

CORTI D'APPELLO nel cui distretto furono pronunziate le condanne	Numero dei condannati			Titolo del reato per cui furono pronunziate le sentenze						Decreto di commutazione		
	Uomini	Donne	TOTALE	Parricidio	Venefizio	Assassinio	Grassazione con omicidio	Omicidio in associazione dei malfattori con grassazione e ribellione	TOTALE	Nei lavori forzati a vita	In altra pena tem- poranea.	TOTALE
Ancona	3	»	3	»	»	1	1	1	3	3	»	3
Aquila	1	»	1	»	»	1	»	»	1	1	»	1
Bologna	6	»	6	»	»	»	4	2	6	6	»	6
Brescia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cagliari	3	»	3	»	»	1	2	»	3	3	»	3
Casale	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Catania	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Catanzaro	4	»	4	»	»	1	2	1	4	4	»	4
Firenze	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Genova	1	»	1	»	»	1	»	»	1	1	»	1
Lucca	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Messina	3	1	4	»	2	»	2	»	4	4	»	4
Milano	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Napoli	9	»	9	»	»	»	1	8	9	9	»	9
Palermo	1	»	1	»	»	»	1	»	1	1	»	1
Parma	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Roma	1	»	1	»	»	1	»	»	1	1	»	1
Torino	2	»	2	»	»	2	»	»	2	2	»	2
Trani	4	»	4	»	»	4	»	»	4	4	»	4
Venezia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	88	1	89	»	2	12	18	12	89	89	»	89

Grazie ai condannati alla pena di morte.

CORTI D'APPELLO nel cui distretto furono pronunziate le condanne	Numero dei condannati			Titolo del reato per cui furono pronunziate le sentenze						Decreto di commutazione		
	Uomini	Donne	TOTALE	Parricidio	Venefizio	Assassinio	Grassazione con omicidio	Omicidio in associazione dei malfattori con grassazione e ribellione	TOTALE	Nei lavori forzati a vita	In altra pena tem- poranea	TOTALE
Ancona	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Aquila	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bologna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brescia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cagliari	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Casale	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Catania	1	»	1	»	»	»	1	»	1	1	»	1
Catanzaro	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Firenze	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Genova	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Lucca	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Messina	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Milano	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Napoli	1	»	1	»	»	1	»	»	1	1	»	1
Palermo	3	»	3	»	»	3	»	»	3	3	»	3
Parma	2	»	2	»	»	2	»	»	2	2	»	2
Roma	3	»	3	»	»	»	3	»	3	3	»	3
Torino	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Trani	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Venezia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	10	»	10	»	»	6	4	»	10	10	»	10

Ricorsi in grazia di condannati alla pena di morte pervenuti nell'anno 1876
sui quali non fu finora dato provvedimento.

CORTI D'APPELLO nel cui distretto fu pronunziata la sentenza	Numero d'ordine	COGNOME E NOME	CORTI D'ASSISIE che pronunciarono la sentenza e TITOLO DEL REATO
Ancona	1	Nerazzini Giovanni	Condannato dall'Assisie di Perugia con sentenza 19 novembre 1875 per tre distinte grassazioni con omicidio.
	2	Colonnelli Aurelio	Condannati dalle Assisie di Perugia con sentenza 8 aprile 1876 per grassazione accompagnata da doppio omicidio.
	3	Rapo Domenico	
	4	Perletti Lazzaro	
Cagliari	5	Usai Stefano	Condannato dalle Assisie di Cagliari con sentenza 18 novembre 1875 per doppio omicidio con prodizione.
	6	Usai Francesco	Condannato dalle Assisie di Cagliari con sentenza 21 ottobre 1875 per grassazione accompagnata da omicidio.
	7	Corda Antonio	Condannato dalle Assisie di Sassari con sentenza 25 febbraio 1876 per assassinio.
	8	Monni Giuseppe	Condannato dalle Assisie di Oristano con sentenza 4 aprile 1876 per ribellione con due omicidi e due mancati omicidi.
Catanzaro	9	Silvestri Michelangelo	Condannati dalle Assisie di Reggio Calabria con sentenza 28 maggio 1875 per assassinio per premeditazione con agguato.
	10	Giuliano Domenico Antonio	
	11	Autillitano Matteo	
Messina	12	Pandolfo Antonino	Condannati dalle Assisie di Messina con sentenza 23 giugno 1876 per omicidio con premeditazione.
	13	Manna Paolo	
Napoli	14	Tauro Maria	Condannati dalle Assisie di Salerno con sentenza 27 settembre 1875 per omicidio volontario commesso per un furto.
	15	Colino Felice	
	16	Mesisca Pasquale	Condannato dalle Assisie di Benevento con sentenza del 22 aprile 1876 per assassinio per premeditazione.
Palermo	17	Caradonna Francesco Paolo	Condannati dalle Assisie di Trapani con sentenza 21 luglio 1875 per grassazione con omicidio premeditato.
	18	Palermo Paolino	
Parma	19	Corradi Angelo	Condannato dalle Assisie di Parma con sentenza 24 dicembre 1875 per grassazione con due omicidi volontari.
Roma	20	Gianfranceschi Cesare	Condannato dalle Assisie di Frosinone con sentenza 29 aprile 1876 per assassinio per agguato.
Venezia	21	Belluzzo Giuseppe	Condannati dalle Assisie di Verona con sentenza 4 agosto 1876 per grassazione accompagnata da omicidio consumato e da omicidio mancato.
	22	De Grandis Federico	

Grazie concesse negli anni 1874, 1875 e 1876 ai condannati a pena perpetua.

NB. A piedi delle tabelle riguardanti i condannati a pene temporanee, trovasi indicato il complessivo numero delle proposte o ricorsi pervenuti in ciascuno degli anni 1874, 1875 e 1876, ed il complessivo numero delle grazie concesse in detti anni.

ANNO 1874

Grazie concesse ai condannati a pena perpetua.

CORTI D'APPELLO nel cui distretto furono pronunciate le condanne	Condono	Commutazione in pena temporanea						Commutazione nella sorveglianza della pubblica sicurezza	TOTALE
		di oltre 30 anni	di 30 anni	dai 25 ai 29 anni	dai 20 ai 24 anni	dai 15 ai 19 anni	dai 10 ai 14 anni		
Ancona	»	3	3	4	1	»	»	»	11
Aquila	»	2	2	1	1	»	»	»	6
Bologna	»	»	3	4	2	»	»	»	9
Brescia	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cagliari	»	1	4	»	»	»	»	»	5
Casale	»	»	4	7	»	3	»	»	14
Catania	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Catanzaro	»	10	1	»	»	»	»	»	11
Firenze	»	1	»	1	»	»	»	»	2
Genova	»	»	1	»	»	»	»	»	1
Lucca	»	1	»	»	»	»	»	»	1
Messina	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Milano	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Napoli	»	3	1	4	2	1	»	»	11
Palermo	»	»	2	»	»	»	»	»	2
Parma	»	»	»	»	1	»	»	»	1
Roma	»	»	7	7	3	1	»	»	18
Torino	»	»	11	6	»	»	»	»	18
Trani	(a) 1	3	2	»	1	»	»	(b) 1	7
Venezia	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Totale	1	24	41	34	11	5	»	1	117

(a) Fu concesso a condannato per furto sacrilego che aveva espiato circa 18 anni di ferri.

(b) Fu concesso a condannato per omicidio e per grassazione che aveva espiato oltre 35 anni di ferri.

ANNO 1875

Grazie concesse ai condannati a pena perpetua.

CORTI D'APPELLO nel cui distretto furono pronunciate le condanne	Condono	Commutazione in pena temporanea						Commutazione nella sorveglianza della pubblica sicurezza	TOTALE
		di oltre 30 anni	di 30 anni	dai 25 ai 29 anni	dai 20 ai 24 anni	dai 15 ai 19 anni	dai 10 ai 14 anni		
Ancona	(a) 1	1	»	»	1	»	»	»	3
Aquila	»	1	»	»	»	»	»	»	1
Bologna	»	2	2	»	»	»	»	»	4
Brescia	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cagliari	(b) 1	1	4	1	»	»	»	»	7
Casale	»	»	1	»	»	»	»	»	1
Catania	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Catanzaro	»	1	3	»	1	»	»	»	5
Firenze	»	1	2	»	»	»	»	»	3
Genova	(c) 1	»	»	»	»	»	»	»	1
Lucca	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Messina	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Milano	(d) 1	»	»	»	»	»	»	»	1
Napoli	»	1	1	1	1	»	»	»	4
Palermo	»	»	»	1	1	»	»	»	2
Parma	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Roma	»	2	9	»	3	2	»	»	16
Torino	»	»	2	2	1	»	»	»	5
Trani	»	1	»	1	»	»	»	»	2
Venezia	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Totale	4	11	24	6	8	2	»	»	55

(a) Fu concesso a condannato per omicidio che aveva espiato circa 25 anni di galera.

(b) Fu concesso a condannato per mancato assassinio che aveva espiato circa 25 anni di lavori forzati.

(c) Fu concesso a condannato per assassinio e mancato assassinio che aveva espiato oltre 20 anni di lavori forzati.

(d) Fu concesso a condannato per assassinio che diventò pazzo.

ANNO 1876

Grazie concesse ai condannati a pena perpetua.

CORTI D'APPELLO nel cui distretto furono pronunciate le condanne	Condono	Commutazione in pena temporanea						Commutazione nella sorveglianza della pubblica sicurezza	TOTALE
		di oltre 30 anni	di 30 anni	dai 25 ai 29 anni	dai 20 ai 24 anni	dai 15 ai 19 anni	dai 10 ai 14 anni		
Ancona	»	»	1	1	»	»	»	»	2
Aquila	»	»	»	»	1	»	»	»	1
Bologna	(a) 1	»	»	2	»	»	»	»	3
Brescia	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cagliari	»	1	»	»	»	»	»	»	1
Casale	»	2	»	»	»	»	»	»	2
Catania	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Catanzaro	»	»	1	»	»	»	»	»	1
Firenze	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Genova	»	»	1	»	»	»	»	»	1
Lucca	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Messina	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Milano	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Napoli	»	»	1	1	1	»	»	»	3
Palermo	»	»	»	»	»	1	»	»	1
Parma	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Roma	»	»	1	4	2	1	»	»	8
Torino	»	»	2	»	»	»	»	»	2
Trani	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Venezia	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Totale	1	3	7	8	4	2	»	»	25

(a) Fu concesso a condannato nel 1848 per complicità in grassazione, che dopo alcuni anni di espiazione evase e fu riarrestato nel 1876.

Grazie concesse nel 1876 ai condannati a pena perpetua su proposta di S. E. il ministro Vigliani.

CORTI D'APPELLO nel cui distretto furono pronunciate le condanne	CONDONO	COMMUTAZIONE IN PENA TEMPORANEA						Commutazione nella sorveglianza della pubblica sicurezza	Totale
		di oltre 30 anni	di 30 anni	dai 25 ai 29 anni	dai 20 ai 24 anni	dai 15 ai 19 anni	dai 10 ai 14 anni		
Ancona	»	»	1	1	»	»	»	»	2
Aquila	»	»	»	»	1	»	»	»	1
Bologna	»	»	»	2	»	»	»	»	2
Brescia	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cagliari	»	1	»	»	»	»	»	»	1
Casale	»	2	»	»	»	»	»	»	2
Catania	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Catanzaro	»	»	1	»	»	»	»	»	1
Firenze	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Genova	»	»	1	»	»	»	»	»	1
Lucca	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Messina	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Milano	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Napoli	»	»	1	1	»	»	»	»	2
Palermo	»	»	»	»	»	1	»	»	1
Parma	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Roma	»	»	1	2	1	1	»	»	5
Torino	»	»	2	»	»	»	»	»	2
Trani	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Venezia	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Totale	»	3	7	6	2	2	»	»	20

Grazie concesse nel 1876 ai condannati a pena perpetua su proposta di S. E. il ministro Mancini.

CORTI D'APPELLO nel cui distretto furono pronunciate le condanne	CONDONO	COMMUTAZIONE IN PENA TEMPORANEA						Commutazione nella sorveglianza della pubblica sicurezza	Totale
		di oltre 30 anni	di 30 anni	dai 25 ai 29 anni	dai 20 ai 24 anni	dai 15 ai 19 anni	dai 10 ai 14 anni		
Ancona	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Aquila	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bologna	1	»	»	»	»	»	»	»	1
Brescia	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cagliari	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Casale	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Catania	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Catanzaro	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Firenze	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Genova	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Lucca	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Messina	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Milano	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Napoli	»	»	»	»	1	»	»	»	1
Palermo	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Parma	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Roma	»	»	»	2	1	»	»	»	3
Torino	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Trani	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Venezia	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Totale	1	»	»	2	2	»	»	»	5

Grazie concesse negli anni 1874, 1875 e 1876 ai condannati a pena

ANNO

Grazie concesse ai

CORTI D'APPELLO nel cui distretto furono pronunciate le condanne	dei lavori forzati a tempo o ad altre pene temporanee equiparate							della reclusione od altra pena criminale					del carcere				
	Condono	Riduzione	Commutazione in				Totale	Condono	Riduzione	Commutazione in			Totale	Condono	Riduzione	Commutazione	Totale
			reclusione	relegazione	carcere	sorveglianza della pubblica sicurezza				carcere	confino	sorveglianza della pubblica sicurezza					
Ancona	1	23	»	»	1	2	27	5	17	1	»	»	23	24	27	15	66
Aquila	6	39	»	»	1	»	46	2	6	»	»	»	8	9	6	2	17
Bologna	4	18	»	»	»	»	22	1	7	»	»	»	8	12	16	6	34
Brescia	»	4	»	»	»	»	4	2	3	»	»	»	5	9	15	3	27
Cagliari	2	31	»	»	»	»	33	2	7	»	»	»	9	»	3	»	3
Casale	1	13	»	»	»	»	14	»	2	»	»	»	2	7	15	4	26
Catania	»	6	»	»	»	»	6	1	2	»	»	»	3	3	3	1	7
Catanzaro	6	59	»	»	»	1	66	»	17	1	»	»	18	6	20	2	28
Firenze	»	2	»	»	»	»	2	2	2	»	»	»	4	26	31	30	87
Genova	6	11	»	»	»	»	17	3	2	»	»	»	5	12	22	6	40
Lucca	»	1	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	1	18	21	15	54
Messina	»	3	»	»	»	»	3	2	»	»	»	»	2	2	6	»	8
Milano	»	10	»	»	»	»	10	4	4	»	»	»	8	11	19	5	35
Napoli	10	117	»	»	»	1	128	12	42	4	»	»	58	25	32	6	63
Palermo	4	31	»	»	»	»	35	6	20	1	»	»	27	5	10	2	17
Parma	2	10	»	»	»	»	12	1	3	»	»	»	4	12	8	3	23
Roma	6	44	»	»	»	4	54	1	11	3	»	»	15	41	31	20	92
Torino	3	34	»	»	»	»	37	4	8	1	»	»	13	27	42	8	77
Trani	3	44	»	»	»	»	47	4	9	1	»	»	14	9	17	1	27
Venezia	3	23	»	»	»	»	26	»	4	»	»	»	4	41	69	10	120
Totale	57	523	»	»	2	8	590	52	167	12	»	»	231	299	413	139	851

NB. — Nel 1874 le domande o proposte essendo state in complesso 20,229, ed i decreti di grazia essendo stati 3480, ne segue

criminale temporanea, a pena correzionale ed a pena di polizia.

1874.

condannati alle pene

della multa				ad altre pene correzionali				di polizia				accessorie della sorveglianza di pubblica sicurezza e dello allontanamento				della prigione o multa per infrazione al servizio della guardia nazionale				TOTALE GENERALE
Condono	Riduzione	Commutazione	Totale	Condono	Riduzione	Commutazione	Totale	Condono	Riduzione	Commutazione	Totale	Condono	Riduzione	Commutazione	Totale	Condono	Riduzione	Commutazione	Totale	
19	108	2	129	1	»	»	1	4	7	1	12	2	»	»	2	»	»	»	»	260
5	5	»	10	»	1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	83
16	39	1	56	1	»	»	1	8	2	2	12	1	»	»	1	»	»	»	»	134
7	23	»	30	»	»	»	»	4	10	»	14	»	»	»	»	»	»	»	»	80
3	22	»	25	1	»	»	1	3	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	74
3	5	»	8	»	»	»	»	»	1	1	2	1	»	»	1	»	»	»	»	53
4	»	»	4	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	21
9	7	»	16	»	»	»	»	6	3	2	11	1	»	»	1	»	»	»	»	140
15	25	»	40	1	»	1	2	1	1	1	3	6	»	»	6	3	»	1	4	148
9	26	3	33	1	»	»	1	5	1	»	6	1	»	»	1	»	»	»	»	108
10	8	»	18	1	»	»	1	2	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	77
2	»	»	2	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	16
10	26	»	36	»	»	»	»	2	7	»	9	1	»	»	1	»	»	»	»	99
128	19	»	147	»	»	»	»	4	1	»	5	2	»	»	2	119	2	3	124	527
7	6	»	13	»	»	»	»	1	»	»	1	1	»	»	1	»	»	»	»	94
»	3	»	3	»	»	»	»	3	»	»	3	1	»	»	1	»	»	»	»	46
60	67	»	127	1	»	»	1	12	3	1	16	»	»	»	»	38	»	»	38	343
21	43	1	65	»	»	»	»	7	8	2	17	4	»	»	4	»	»	»	»	213
2	6	»	8	»	»	»	»	1	»	»	1	2	»	»	2	»	»	»	»	99
67	494	»	561	1	»	1	2	13	11	11	35	»	»	»	»	»	»	»	»	748
397	932	7	1,336	8	1	3	12	77	56	21	154	23	»	»	23	160	2	4	166	3,363

che circa un sesto dei detti ricorsi o proposte ebbero esito favorevole ai condannati.

Grazie concesse ai

CORTI D'APPELLO nel cui distretto furono pronunciate le condanne	dei lavori forzati a tempo o ad altre pene temporanee equiparate							della reclusione od altra pena criminale						del carcere			
	Condono	Riduzione	Commutazione in				Totale	Condono	Riduzione	Commutazione in			Totale	Condono	Riduzione	Commutazione	Totale
			reclusione	relegazione	carcere	sorveglianza della pubblica sicurezza				carcere	confino	sorveglianza della pubblica sicurezza					
Ancona	3	24	»	»	»	»	28	5	8	»	»	»	13	28	42	11	81
Aquila	3	22	»	»	»	1	25	2	14	»	1	»	17	7	12	»	19
Bologna	6	15	»	»	»	1	22	2	1	1	»	»	4	16	33	8	57
Brescia	»	3	»	»	»	»	3	1	4	»	»	»	5	12	19	1	32
Cagliari	»	17	»	»	»	1	18	1	2	»	»	»	3	4	9	»	13
Casale	»	13	»	»	»	1	14	1	1	»	»	»	2	6	15	12	33
Catania	»	2	»	»	»	1	3	1	1	»	»	»	2	»	3	»	3
Catanzaro	4	28	»	»	»	1	33	5	15	1	»	»	21	17	32	6	55
Firenze	»	2	»	»	»	»	2	2	6	»	»	»	8	30	46	27	103
Genova	1	14	»	»	»	»	15	»	2	»	»	»	2	25	45	12	82
Lucca	»	»	»	»	»	»	»	»	3	»	»	»	3	23	22	15	60
Messina	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	4	6	1	11
Milano	»	5	»	»	»	»	5	1	9	1	»	»	11	16	25	2	43
Napoli	7	64	»	»	»	21	92	21	33	»	»	»	54	27	60	8	95
Palermo	1	17	»	»	»	8	26	8	15	1	»	»	24	9	17	»	26
Parma	2	14	»	»	»	»	16	»	4	1	»	»	5	6	8	2	16
Roma	5	37	»	»	»	1	43	1	13	4	»	»	18	39	42	12	93
Torino	2	13	»	»	1	5	21	5	10	1	»	»	16	42	56	22	120
Trani	4	34	»	1	»	9	48	9	8	»	»	»	17	9	20	3	32
Venezia	1	10	»	»	1	1	13	1	2	»	»	»	3	18	36	15	69
Totale	39	335	»	1	2	51	428	66	151	10	1	»	228	338	548	157	1,043

NB. — Nel 1875 le proposte o domande essendo in complesso state 23,350 ed i decreti di grazia essendo stati 3,543, ne deriva

1875.

condannati alle pene

della multa				ad altre pene correzionali				di polizia				accessorie della sorveglianza di pubblica sicurezza e dello allontanamento				della prigione o multa per infrazione al servizio della guardia nazionale			
Condono	Riduzione	Commutazione	Totale	Condono	Riduzione	Commutazione	Totale	Condono	Riduzione	Commutazione	Totale	Condono	Riduzione	Commutazione	Totale	Condono	Riduzione	Commutazione	Totale
24	136	1	161	»	»	»	»	9	15	3	27	1	»	»	1	»	»	»	»
»	42	»	42	2	»	»	2	1	»	1	2	»	»	»	»	»	»	»	»
15	16	1	32	1	»	»	1	17	5	3	25	»	»	»	»	»	»	»	»
9	103	»	112	»	»	»	»	»	18	»	18	2	»	»	2	»	»	»	»
2	13	1	16	»	»	»	»	»	1	»	1	1	»	»	1	»	»	»	»
»	16	»	16	»	»	»	»	1	1	1	3	»	»	»	»	»	»	»	»
1	1	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
11	7	»	18	1	»	»	1	7	»	1	8	1	»	»	1	»	»	»	»
7	41	»	48	»	1	»	1	5	»	»	5	3	»	»	3	»	»	»	»
6	16	1	23	1	1	»	2	3	1	3	7	»	»	»	»	»	»	»	»
14	12	»	26	»	»	1	1	1	2	»	3	1	»	»	1	»	»	»	»
»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
11	67	»	78	»	»	»	»	3	»	»	3	3	»	»	3	»	»	»	»
75	33	1	109	3	»	»	3	1	1	1	3	1	»	»	1	55	»	»	55
5	4	»	9	»	»	»	»	3	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»
1	14	»	15	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»
27	73	2	102	1	»	»	1	16	14	14	44	»	»	»	»	39	»	4	43
16	60	3	79	»	»	»	»	6	3	2	11	4	»	»	4	»	»	»	»
4	11	»	15	»	»	»	»	1	4	»	5	»	»	»	»	»	»	»	»
71	486	2	559	5	»	1	6	18	2	4	24	»	»	»	»	»	»	»	»
299	1,152	12	1,463	14	2	2	18	92	67	33	192	18	»	»	18	94	»	4	98

che un settimo circa dei ricorsi o proposte ebbero provvedimento favorevole ai condannati.

Grazie concesse ai

CORTI D'APPELLO nel cui distretto furono pronunciate le condanne	dei lavori forzati a tempo o ad altre pene temporanee equiparate							della reclusione od altra pena criminale						del carcere			
	Condono	Riduzione	Commutazione in				Totale	Condono	Riduzione	Commutazione in			Totale	Condono	Riduzione	Commutazione	Totale
			reclusione	relegazione	carcere	sorveglianza della pubblica sicurezza				carcere	confino	sorveglianza della pubblica sicurezza					
Ancona	»	9	»	»	»	»	10	4	3	»	»	»	7	16	17	10	43
Aquila	»	9	»	»	»	»	9	3	5	»	»	»	8	11	24	4	39
Bologna	2	8	»	»	»	2	12	6	3	»	»	»	9	15	17	9	41
Brescia	»	»	»	»	»	»	»	»	7	»	»	»	7	2	8	2	12
Cagliari	2	9	»	»	»	»	11	2	1	»	»	»	3	5	7	»	12
Casale	»	2	»	»	»	»	2	1	6	»	»	»	7	7	13	4	24
Catania	»	1	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	3	»	»	»	»
Catanzaro	3	19	»	»	»	1	23	3	12	»	»	»	15	19	26	14	59
Firenze	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	2	19	20	13	52
Genova	1	2	»	»	»	»	3	»	1	»	»	»	1	20	45	13	78
Lucca	»	1	»	»	»	»	1	3	2	»	»	»	5	14	17	11	42
Messina	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	2	5	»	7
Milano	»	3	»	»	»	1	4	4	4	»	»	»	8	11	16	5	32
Napoli	7	55	»	»	»	»	62	11	29	»	»	»	40	44	92	23	159
Palermo	1	14	»	»	»	»	15	7	3	»	»	»	10	14	7	3	24
Parma	»	1	»	»	»	»	1	1	4	1	»	»	6	6	6	1	13
Roma	4	10	»	»	»	1	15	3	13	»	»	1	17	26	33	15	74
Torino	4	10	»	»	»	1	15	»	8	»	»	»	8	21	44	22	87
Trani	2	10	»	»	»	1	13	3	5	»	»	»	8	13	25	3	41
Venezia	»	4	»	»	»	»	4	»	1	»	»	»	1	15	18	8	41
Totale	27	168	»	»	»	7	202	52	111	1	»	1	165	280	440	160	880

NB. Nel 1876 le proposte o domande essendo in complesso state 26,392 ed i decreti di grazia essendo stati 2399 ne segue che un undecimo

1876.

condannati alle pene

della multa				ad altre pene correzionali				di polizia				accessorie della sorveglianza di pubblica sicurezza e dello allontanamento				TOTALE GENERALE
Condono	Riduzione	Commutazione	Totale	Condono	Riduzione	Commutazione	Totale	Condono	Riduzione	Commutazione	Totale	Condono	Riduzione	Commutazione	Totale	
14	107	»	121	2	»	1	3	2	5	1	8	»	»	»	»	192
4	10	»	14	»	»	1	1	1	4	»	5	»	»	»	»	76
2	19	2	23	»	»	»	»	7	6	»	13	2	1	»	3	101
2	36	»	38	1	»	»	1	1	2	»	3	»	»	»	»	61
4	30	»	34	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	61
»	5	2	7	»	»	»	»	2	1	5	8	»	»	»	»	48
1	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	6
12	18	»	30	1	»	1	2	15	6	»	21	1	»	»	1	151
9	22	»	31	4	1	2	7	10	6	»	16	1	»	»	1	109
2	15	»	17	»	»	»	»	1	»	3	4	»	»	»	»	103
5	2	»	7	1	»	»	1	4	»	»	4	»	»	»	»	60
»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	9
6	45	»	51	»	»	1	1	3	1	»	4	1	1	»	2	102
22	39	»	61	1	»	»	1	6	19	3	28	1	»	»	1	352
8	7	1	16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	65
1	11	»	12	»	»	»	»	1	3	1	5	»	»	»	»	37
29	36	1	66	»	»	»	»	16	7	»	23	»	»	»	»	195
8	42	3	53	2	»	»	2	5	2	3	10	1	2	»	3	178
6	23	»	29	»	»	»	»	2	1	»	3	»	»	»	»	94
40	272	»	312	»	»	»	»	4	9	3	16	»	»	»	»	374
175	740	9	924	12	1	6	19	82	72	19	173	7	4	»	11	2,374

solo dei ricorsi o proposte ebbero provvedimento favorevole ai condannati.

Grazie concesse nel 1876 a condannati ai lavori forzati a tempo od a pene equiparate
su proposta di S. E. il ministro Vigliani.

CORTI D'APPELLO nel cui distretto furono pronunciate le condanne	Condono	Riduzione	Commutazione in				Sorveglianza della pubblica sicurezza	Totale
			Reclusione	Relegazione	Carcere			
Ancona	1	4	»	»	»	»	5	
Aquila	»	6	»	»	»	»	6	
Bologna	»	5	»	»	»	1	6	
Brescia	»	»	»	»	»	»	»	
Cagliari	1	6	»	»	»	»	7	
Casale	»	2	»	»	»	»	2	
Catania	»	1	»	»	»	»	1	
Catanzaro	2	10	»	»	»	1	13	
Firenze	»	»	»	»	»	»	»	
Genova	»	1	»	»	»	»	1	
Lucca	»	1	»	»	»	»	1	
Messina	»	1	»	»	»	»	1	
Milano	»	1	»	»	»	1	2	
Napoli	3	84	»	»	»	»	37	
Palermo	»	7	»	»	»	»	7	
Parma	»	1	»	»	»	»	1	
Roma	»	8	»	»	»	»	8	
Torino	2	8	»	»	»	»	10	
Trani	1	5	»	»	»	»	6	
Venezia	»	3	»	»	»	»	3	
Totale	10	104	»	»	»	3	117	

Grazie concesse nel 1876 a condannati ai lavori forzati a tempo od a pene equiparate
su proposta di S. E. il ministro Mancini.

CORTI D'APPELLO nel cui distretto furono pronunciate le condanne	Condono	Riduzione	Commutazione in				Sorveglianza della pubblica sicurezza	Totale
			Reclusione	Relegazione	Carcere			
Ancona	»	5	»	»	»	»	5	
Aquila	»	3	»	»	»	»	3	
Bologna	2	3	»	»	»	1	6	
Brescia	»	»	»	»	»	»	»	
Cagliari	1	3	»	»	»	»	4	
Casale	»	»	»	»	»	»	»	
Catania	»	»	»	»	»	»	»	
Catanzaro	1	9	»	»	»	»	10	
Firenze	»	»	»	»	»	»	»	
Genova	1	1	»	»	»	»	2	
Lucca	»	»	»	»	»	»	»	
Messina	»	»	»	»	»	»	»	
Milano	»	2	»	»	»	»	2	
Napoli	4	21	»	»	»	»	25	
Palermo	1	7	»	»	»	»	8	
Parma	»	»	»	»	»	»	»	
Roma	4	2	»	»	»	1	7	
Torino	2	2	»	»	»	1	5	
Trani	1	5	»	»	»	1	7	
Venezia	»	1	»	»	»	»	1	
Totale	17	64	»	»	»	4	85	

Condannati alla reclusione o ad altre pene equiparate che sulla proposta di S. E. il ministro Vigliani ottennero nel 1876 decreto di

CORTI D'APPELLO nel cui distretto furono pronunciate le condanne	Condono	Riduzione	Commutazione in			TOTALE
			carcere	confino	sorveglianza della pubblica sicurezza	
Ancona	3	3	»	»	»	6
Aquila	»	3	»	»	»	3
Bologna	2	3	»	»	»	5
Brescia	»	2	»	»	»	2
Cagliari	1	»	»	»	»	1
Casale	»	6	»	»	»	6
Catania	»	2	»	»	»	2
Catanzaro	»	4	»	»	»	4
Firenze	1	1	»	»	»	2
Genova	»	»	»	»	»	»
Lucca	1	1	»	»	»	2
Messina	»	»	»	»	»	»
Milano	2	3	»	»	»	5
Napoli	4	14	»	»	»	18
Palermo	2	2	»	»	»	4
Parma	»	1	1	»	»	2
Roma	1	3	»	»	»	4
Torino	»	6	»	»	»	6
Trani	2	4	»	»	»	6
Venezia	»	»	»	»	»	»
Totale	19	58	1	»	»	78

Condannati alla reclusione o ad altre pene equiparate che sulla proposta di S. E. il ministro Mancini ottennero nel 1876 decreto di

CORTI D'APPELLO nel cui distretto furono pronunciate le condanne	Condono	Riduzione	Commutazione in			TOTALE
			carcere	confino	sorveglianza della pubblica sicurezza	
Ancona	1	»	»	»	»	1
Aquila	3	2	»	»	»	5
Bologna	4	»	»	»	»	4
Brescia	»	5	»	»	»	5
Cagliari	1	1	»	»	»	2
Casale	1	»	»	»	»	1
Catania	»	1	»	»	»	1
Catanzaro	3	8	»	»	»	11
Firenze	»	»	»	»	»	»
Genova	»	1	»	»	»	1
Lucca	2	1	»	»	»	3
Messina	»	»	»	»	»	»
Milano	2	1	»	»	»	3
Napoli	7	15	»	»	»	22
Palermo	5	1	»	»	»	6
Parma	1	3	»	»	»	4
Roma	2	10	»	»	1	13
Torino	»	2	»	»	»	2
Trani	1	1	»	»	»	2
Venezia	»	1	»	»	»	1
Totale	33	53	»	»	1	87

Grazie concesse nel primo trimestre 1877

Grazie concesse nel primo

CORTI D'APPELLO nel cui distretto furono pronunziate le sentenze	all'ergastolo galera o lavori forzati a vita			ai lavori forzati a tempo o ad altre pene equiparate				alla reclusione relegazione o ad altra pena equiparata				al carcere			
	Condoni	Commutazioni nei lavori forzati a tempo	Totale	Condoni	Riduzioni	Commutazioni	Totale	Condoni	Riduzioni	Commutazioni	Totale	Condoni	Riduzioni	Commutazioni	Totale
Ancona	»	2	2	1	4	»	5	3	3	»	6	8	5	1	14
Aquila	»	1	1	»	6	»	6	»	3	»	3	2	9	1	12
Bologna	»	2	2	»	5	1	6	2	3	»	5	5	4	5	14
Brescia	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	2	»	2	»	2
Cagliari	»	1	1	1	6	»	7	1	»	»	1	2	2	»	4
Casale	»	2	2	»	2	»	2	»	6	»	6	2	2	»	4
Catania	»	»	»	»	1	»	1	»	2	»	2	»	»	»	»
Catanzaro	»	1	1	2	10	1	13	»	4	»	4	5	4	8	17
Firenze	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	2	1	7	1	9
Genova	»	1	1	»	1	»	1	»	»	»	»	4	14	5	23
Lucca	»	»	»	»	1	»	1	1	1	»	2	2	7	3	12
Messina	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	1	»	1
Milano	»	»	»	»	1	1	2	2	3	»	5	2	9	2	13
Napoli	»	2	2	3	34	»	37	4	14	»	18	8	22	3	33
Palermo	»	1	1	»	7	»	7	2	2	»	4	1	2	1	4
Parma	»	»	»	»	1	»	1	»	1	1	2	2	2	»	4
Roma	»	5	5	»	8	»	8	1	3	»	4	9	12	9	30
Torino	»	2	2	2	8	»	10	»	6	»	6	6	9	5	20
Trani	»	»	»	1	5	»	6	2	4	»	6	6	6	1	13
Venezia	»	»	»	»	3	»	3	»	»	»	»	6	13	3	22
Totale	»	20	20	10	104	3	117	19	58	1	78	71	132	48	251

in confronto col primo trimestre 1876.

trimestre del 1876 ai condannati.

alla multa				agli arresti				all'ammenda			alla sorveglianza della pubblica sicurezza od allontanamento dal domicilio degli offesi			Riabilitazioni
Condoni	Riduzioni	Commutazioni	Totale	Condoni	Riduzioni	Commutazioni	Totale	Condoni	Riduzioni	Totale	Condoni	Riduzioni	Totale	
4	33	»	37	»	»	3	3	1	1	2	»	»	»	»
2	1	»	3	»	»	»	»	2	»	2	»	»	»	»
»	5	»	5	»	»	»	»	4	1	5	1	»	1	»
1	21	»	22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2	5	»	7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
»	1	»	1	»	»	5	5	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
1	5	»	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
2	13	»	15	»	»	»	»	1	4	5	»	»	»	»
1	6	»	7	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»
2	1	»	3	»	»	»	»	3	»	3	»	»	»	»
1	1	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1	25	»	26	1	»	»	1	»	1	1	»	1	1	2
5	8	»	13	»	»	1	1	1	1	2	»	»	»	»
3	1	»	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
»	5	»	5	»	»	»	»	»	2	2	»	»	»	»
6	11	»	17	»	»	»	»	4	»	4	»	»	»	1
2	19	»	21	»	»	»	»	1	3	4	»	1	1	1
1	3	»	4	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»
18	85	»	103	1	»	1	2	»	2	2	»	»	»	»
52	249	»	301	2	»	11	13	18	15	33	1	2	3	8

Grazie concesse nel primo

CORTI D'APPELLO nel cui distretto furono pronunziate le sentenze	ai lavori forzati a vita o ad altre pene equiparate			ai lavori forzati a tempo o ad altre pene equiparate				alla reclusione relegazione o ad altra pena equiparata				al carcere			
	Condoni	Commutazione nei lavori forzati a tempo	Totale	Condoni	Riduzioni	Commutazioni	Totale	Condoni	Riduzioni	Commutazioni	Totale	Condoni	Riduzioni	Commutazioni	Totale
Ancona	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	5	7	»	12
Aquila	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	1
Bologna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1
Brescia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	»	2	6
Cagliari	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»
Casale	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	1	3	1	5
Catania	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Catanzaro	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	5	1	9
Firenze	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	17	5	4	26
Genova	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	3	10	1	14
Lucca	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	1	5
Messina	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Milano	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	10	3	15
Napoli	»	»	»	»	3	»	3	1	6	»	7	2	14	3	19
Palermo	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	1	2	»	3
Parma	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	20	1	22
Roma	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	2	6	»	8
Torino	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	7	5	17
Trani	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	1	»	4
Venezia	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	1	»	1
Alessandria d' Egitto (tribunale consolare)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Totale . . .	»	»	»	2	6	1	9	1	9	»	10	50	95	24	169

trimestre del 1877 ai condannati.

alla multa				agli arresti				all'ammenda			alla sorveglianza della pubblica sicurezza od allontanamento dal domicilio degli offesi			Riabilitazioni	TOTALE GENERALE
Condoni	Riduzioni	Commutazioni	Totale	Condoni	Riduzioni	Commutazioni	Totale	Condoni	Riduzioni	Totale	Condoni	Riduzioni	Totale		
1	2	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	16
»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	5
»	2	»	2	»	»	2	2	»	»	»	1	»	1	»	6
1	4	»	5	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	12
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	7
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	11
»	2	»	2	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	30
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	16
»	1	»	1	»	»	»	»	3	»	3	»	»	»	»	9
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	2	19
4	1	»	5	»	»	»	»	»	»	»	2	»	2	1	37
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4
1	1	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	24
3	1	»	4	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	1	15
»	1	»	1	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	19
3	1	»	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	9
2	3	»	5	1	»	»	1	»	1	1	1	»	1	5	15
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
15	21	»	36	1	»	2	3	4	2	6	8	»	8	16	257

